



COMUNE DI BITONTO

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 115 del 19/12/2024

OGGETTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) – APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°73 del 27/04/2023.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore **12:40** nella sala Consiliare del Palazzo di Città, previo espletamento delle formalità prescritte dalle diposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^a **convocazione**. Alla trattazione dell'argomento riportato risultano presenti o assenti i consiglieri

(INIZIO)

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	RICCI FRANCESCO PAOLO	P		14	GESUALDO MARIA GRAZIA		A
2	PINTO DOMENICO	P		15	GIORDANO FRANCESCO	P	
3	VACCARO ANTONELLA		A	16	MARRONE VINCENZO	P	
4	GIORDANO FRANCESCA	P		17	DAMASCELLI DOMENICO	P	
5	BRATTA MICHELANGELO	P		18	LORUSSO IVAN FRANCESCO AURELIO	P	
6	MILO MILO MARIA	P		19	ROSSIELLO CARMELA	P	
7	RAGNO SERGIO	P		20	TOSCANO FRANCESCO	P	
8	AVELLIS EMANUELE	P		21	PUTIGNANO ARCANGELO		A
9	ACQUAFREDDA NICOLA	P		22	LABIANCA VITO ANTONIO		A
10	MANGINI ROCCO	P		23	SCAURO FRANCESCO	P	
11	FIORE FABIO	P		24	ALTAMURA ONOFRIO		A
12	BELLAVISTA ANTONIO	P		25	NATILLA FRANCESCO	P	
13	CARBONE TERESA	P					

Presenti **20** Assenti **5**

Presiede il Sig. avv. Domenico Pinto nella qualità di Presidente Assemblea Consiliare
Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore Bonasia

La seduta è trasmessa in streaming all'indirizzo reperibile sul sito web istituzionale del Comune di Bitonto www.comune.bitonto.ba.it ed il resoconto relativo è allegato a questa deliberazione. Lo svolgimento della seduta Consiliare relativamente al presente punto dell'ordine del giorno è registrato con l'ausilio di un sistema di registrazione audio e gli interventi dei Consiglieri Comunali che hanno partecipato alla discussione sono riportati nel riscontro stenotipistico che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità 2020), ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'[articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), disponendo, al contempo, che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

come testualmente disposto dall'articolo 1, comma 780, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019:
<< A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.>>;

VISTI

i commi 161-170, articolo 1, della L. 296/2006, direttamente richiamati dall'art. 1, comma 776, della Legge n. 160/2019;

il comma 777, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativa alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

il citato art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare, con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

il comma 783, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, che ribadisce la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal comma 851 del medesimo articolo 1, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante

dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, in merito al riparto del c.d. Fondo di solidarietà comunale;

DATO ATTO che:

presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 1, comma 741, della legge n. 160/2019;

la base imponibile è rappresentata dal valore degli immobili così come determinata ai sensi dell'articolo 1, dei commi 745 e 746, della legge n. 160/2019;

i soggetti passivi sono, a norma dell'art. 1, comma 743, legge n. 160/2019, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa familiare e affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice. Ciascun soggetto passivo con riferimento ad un medesimo immobile è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;

RICHIAMATI

i commi 758 e 759 dell'articolo 1, Legge n. 160/2019, relativi ai casi di esenzione dell'imposta;

i commi 747 e 760 della medesima Legge n. 160/2019, i quali disciplinano le riduzioni dell'imposta come di seguito riportati:

- comma 747 – riduzione base imponibile** – La base imponibile dell'imposta è ridotta nella misura del cinquanta per cento (50%), per le seguenti fattispecie:

- a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) unità immobiliari, fatta eccezione in ogni caso per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Detta riduzione si applica, altresì, nell'ipotesi in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, nonché, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

- comma 760 – riduzione aliquote** – Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al settantacinque per cento (75%);

i commi 774, 775 e 792, articolo 1, Legge n. 160/2019, relativamente alla disciplina del trattamento sanzionatorio e dell'attività di accertamento in caso di violazione degli adempimenti di pagamento e dichiarativi;

DATO ATTO che,

alla luce di quanto sopra, in considerazione dell'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell'imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019, con Deliberazione di Consiglio Comunale n°60 del 23/07/2020 si era provveduto ad approvare il “*Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale Unica*”;

in considerazione di alcune modifiche normative intervenute, oltre che della recente giurisprudenza in materia, con Deliberazione di Consiglio Comunale n°73 del 27/04/2023 si era provveduto ad approvare le modifiche al previgente “*Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale Unica*”;

VISTI, nello specifico,

il D. Lgs del 30/12/2023, n°219, avente ad oggetto: << *Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente* >>, che ha apportato le relative modifiche alla Legge n. 212/2000;

il “**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°90 del 13/11/2024;

VISTI, ancora,

il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

il comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e il citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, secondo i quali, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel “Portale del federalismo fiscale”, che consente l'elaborazione di un apposito “prospetto delle aliquote”, il quale forma parte integrante della delibera stessa.

il Decreto Legge n. 132/2023 con cui è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: << In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025 >>;

l'ulteriore Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con cui è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del “prospetto delle aliquote” dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, attraverso cui è

possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto

CONSIDERATE, inoltre, le intervenute disposizioni normative, con particolare riferimento al D.Lgs. n°87 del 14/06/2024, recante modifiche e revisioni al sistema sanzionatorio tributario, che ha apportato modifiche al D.Lgs. n°471 del 18/12/1997, oltre che al D.Lgs. 472 del 18/12/1997, con particolare riguardo alle sanzioni per omesso/tardivo versamento, incidendo anche sulla disciplina del ravvedimento operoso;

RITENUTO, in considerazione della sopravvenuta citata disciplina normativa, modificare, nelle parti attinenti, il già citato vigente “*Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale Unica*” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°73 del 27/04/2023, come espressamente riportato nelle annotazioni a margine del testo del medesimo Regolamento (**Allegato A**)

VISTO, pertanto, il nuovo “*Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale Unica*” (**Allegato B**), come rivisto, corretto, integrato e modificato alla luce di quanto sopra esplicitato e che con il presente atto si intende approvare;

VISTI, dunque, gli articoli 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 e 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, i quali prevedono che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n°160/2019, il quale testualmente recita: <<Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755. >>

VISTO lo Statuto dei diritti dei contribuenti approvato con legge n. 212 del 27 luglio 2000 e ss. Mm. Ed ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributi, Fiscalità Locale, Ambiente e Gestione Integrata dei Rifiuti e contabile dal Responsabile del Servizio Ragioneria;

VISTO il parere reso in data 03.12.2024, con Verbale n. 51 dal Collegio dei Revisori sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con n. 14 voti favorevoli, (il Sindaco Ricci, Pinto, Giordano Francesca, Bratta, Milo Milo, Ragni, Avellis, Acquafredda, Mangini, Fiore, Bellavista, Carbone, Giordano Francesco, Marrone) e con n. 6 voti contrari (Damascelli, Lorusso, Rossiello, Toscano, Scauro, Natilla) su n. 20 componenti il Consiglio presenti, espressi in forma palese, a mezzo di procedimento elettronico

DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO** delle modifiche e integrazioni apportate al già citato vigente “*Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Municipale Unica*”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°73 del 27/04/2023, come espressamente riportato nelle annotazioni a margine del testo del medesimo Regolamento (**Allegato A – parte integrante e sostanziale del presente atto**);
- 2) APPROVARE** il regolamento comunale - **Allegato B**), con le modifiche ad esso apportate con il presente atto;
- 3) DI DARE ATTO** che il suddetto regolamento esplica i suoi effetti dal 1 gennaio 2025;
- 4) DI DARE ATTO** che la presente delibera deve essere pubblicata sul sito internet, del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dell'anno 2025. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 5) di DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Ente, nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

- =====
- Su proposta del Presidente e con separata votazione, con n. 14 voti favorevoli, (il Sindaco Ricci, Pinto, Giordano Francesca, Bratta, Milo Milo, Ragni, Avellis, Acquafredda, Mangini, Fiore, Bellavista, Carbone, Giordano Francesco, Marrone) e con n.6 voti contrari (Damascelli, Lorusso, Rossiello, Toscano, Scauro, Natilla) su n. 20 componenti il Consiglio presenti, espressi in forma palese, a mezzo di procedimento elettronico, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esegibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Il Presidente Assemblea Consiliare

Dott. Salvatore Bonasia

avv. Domenico Pinto